



Al personale docente a tempo determinato

Al sito web

CIRCOLARE N.34

Oggetto: *Fruizione delle Ferie del personale docente a tempo determinato durante i periodi di sospensione delle Lezioni e nel periodo Intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Rif. Ordinanza Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024.*

Si invita il Personale Docente titolare di incarichi di supplenza a formulare le richieste per la fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione durante i periodi di sospensione delle lezioni o degli altri periodi consentiti dalle norme sopra richiamate; qualora tali richieste non venissero presentate, il dipendente perde il diritto al godimento delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Di seguito la nota all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024, **che in sintesi, stabilisce che il datore di lavoro deve informare il docente che, se non fruisce delle ferie durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni, perde il diritto al loro godimento o al pagamento dell'indennità sostitutiva.**

La presente Nota, pertanto, è da ritenersi **atto di informazione ai Docenti a tempo determinato in servizio presso questa Scuola** - ai sensi di quanto sopra esposto - sui diritti afferenti le ferie da essi maturate.

Si evidenzia che in materia di ferie del Personale è intervenuta, con effetto dal 01/09/2013, la Legge n. 228/2012, in particolare l'art. 1, commi 54 - 55 -56, illustrati di seguito nella loro sostanza e sintesi.

Si precisa che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, ad esempio:

- **le vacanze natalizie e pasquali;**
- **quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto e i cosiddetti “ponti”;**
- **i giorni di sospensione per operazioni elettorali;**
- **i mesi di luglio e agosto;**
- **i primi giorni di settembre che precedono l'avvio delle lezioni, se non prestati per attività di servizio;**
- **quelli intercorrenti tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, se non prestati anch'essi per attività di servizio.**

Il successivo comma 55 precisa che è consentito il pagamento delle ferie “per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

In altri termini, possono essere pagate le giornate di ferie che residuano dopo avere defalcato, da quelle maturate, i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo di servizio e nei quali il dipendente non risulti assente per altra causa e motivo (es. malattia, maternità, infortunio, permessi L. 104, congedi parentali, altri permessi retribuiti, ecc.).

Il successivo comma 56 della stessa Legge 228/2012 stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 della Legge in questione non possono essere derogate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Clelia Bruzzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 D.Lgs 39/93

